

CONSIGLIO REGIONALE

Prot. N. 4078

Data 25/10/78

Commissariato del Governo per la Regione Puglia

Prot. N. 8078/21202

Bari, 26.10.1978

19

Palazzo del Governo - Tel. 216.780 - Cod. Fisc. N. 80021190725

Allegati

Risp. al foglio del

25/9/78 n. 3737

Al Presidente del Consiglio della  
Regione Puglia - B A R I

e, p.c.: Al Presidente della Giunta della  
Regione Puglia - B A R I

OGGETTO: Regione Puglia-Legge

Regionale: "Norme in materia di  
biblioteche di Enti locali e di  
interesse locale e di archivi  
storici affidati ad Enti locali".

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri-Ufficio Regioni R O M A

(rif. tele n. 200/7765/0.13.111  
del 24.10.1978)

Con riferimento alla nota sopradistinta si comunica che il Governo della Repubblica, in ordine al disegno di legge in oggetto, ha rilevato quanto segue:

- 1) L'art.4 illegittimamente enumera le biblioteche degli enti ecclesiastici quali specie di istituzioni oggetto di potestà normativa regionale in contrasto con il particolare regime previsto dai patti lateranensi di cui all'art.7 della Costituzione;
- 2) Premesso che la disciplina giuridica generale degli archivi è totalmente distinta da quella concernente le biblioteche e che le Regioni hanno potestà legislativa soltanto riguardo a queste ultime, le disposizioni concernenti gli archivi degli enti locali invadono la competenza dello Stato in materia;
- 3) La previsione di cui all'art.17 relativamente alle funzioni dell'Ufficio regionale per i beni librari in tema di restauro di materiale bibliografico non è giustificata in pendenza dell'emana-zione da parte dello Stato della legge di tutela dei beni culturali di cui all'art.48 D.P.R. 24.7.1977, n.616;
- 4) L'art.20, laddove prescrive l'acquisto di produzione dell'edito-ria pugliese e particolarmente in quanto definisce la destina-zione di una quota parte del contributo regionale all'acquisto predetto, a parte in rilievo che ciò potrebbe apparire una inde-bita forma di intervento regionale nel settore dell'industria o nella circolazione delle cose in contrasto con l'art.120 della Costituzione, si configura come potenziale alterazione delle fun-zioni istituzionali delle biblioteche che devono tenere conto unicamente dei criteri di ordine scientifico e culturale;

./.

- 5) L'art.21, particolarmente al comma terzo, è lesivo del principio dell'autonomia organizzativa degli enti locali di cui allo art.128 della Costituzione;
- 6) Le disposizioni di cui agli artt.3,5,6 e 21 violano il principio dell'art.27 della legge 5.8.1978,n.468 in quanto non contengono previsioni degli oneri e indicazioni della copertura riferita ai relativi bilanci.

DELLA LEGGE  
✓ Per i suesposti motivi il Governo ha disposto il rinvio a nuovo esame di codesto Consiglio Regionale ai sensi dell'art.127 della Costituzione osservando altresì con l'occasione che nell'ambito delle disposizioni di cui alla norma transitoria andrebbero compiutamente disciplinate le modalità di passaggio del personale dal soppresso servizio nazionale di lettura ai Comuni.

Si prega di segnare ricevuta della presente comunicazione.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( MONTESANTI )



Commissariato del Governo per la Regione Puglia



Commissariato del Governo per la Regione Puglia

REGIONE PUGLIA  
27 OTT 1978  
ARRIVO

Prot. N. 7908/21202

Bari, 25.10.1978 19

Allegati

Palazzo del Governo - Tel. 216.780 - Cod. Fisc. N. 80021190725

Risp. al foglio del n.

Al Presidente del Consiglio della  
Regione Puglia  
B A R I

OGGETTO: Legge regionale - Norme in materia di biblioteche e di archivi storici di Enti ed istituzioni di interesse locale.-

Per opportuna conoscenza, si trascrive il parere espresso dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, in merito alla legge indicata in oggetto.

"Con riferimento alla nota sopra citata, relativa alla legge regionale indicata in oggetto, questo Ministero è dell'avviso che le biblioteche di Enti Ecclesiastici, ricomprese fra quelle indicate nell'articolo 4, non rientrino nella sfera di competenza delle Regioni, pertanto, si ritiene di proporre la modifica dello articolo 4, nella parte in cui include le biblioteche degli Enti Ecclesiastici fra quelli rientranti nella competenza della Regione.

Si ritiene inoltre di dover proporre le modifiche di cui all'allegato, necessarie per rendere armonica la legge regionale di cui si tratta, con la vigente legislazione archivistica".

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIESE  
B A R I  
27 OTT. 1978  
Prot. n° 7034/21. CI Fasc. ....

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
( MONTESANTI )

*Allegato*

*capitolo 2°*

*grafici*

*(poi al dotto  
funzionario)*

*M. De Leo*